Oggetto: modifica scadenze concessioni demaniali marittime

Nella Legge di conversione del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto Sviluppo) è stata introdotta la proroga al 31/12/2020 delle concessioni con finalità "turistico-ricreative", andando nello specifico a modificare il testo dell'art. 1, comma 18, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194 (c.d "Decreto Milleproroghe" convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25).

L'anzidetto comma del Decreto Sviluppo, è stato interessato da una ulteriore modifica contenuta nel testo della Legge di Stabilità 2013, approvata lo scorso 21 dicembre 2012, con l'introduzione di un emendamento che ha esteso la portata della proroga al 2020 anche alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, aventi finalità sportive e di nautica da diporto (esplicitando tutte e tre le tipologie di strutture dedicate alla nautica da diporto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 509/97, ovvero: punti d'ormeggio, approdi e porti turistici).

Si riporta di seguito il testo del ridetto art.1, comma 18 del D.L.194/2009 come da ultimo modificato:

DECRETO LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» modificata dal

DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, n.179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese convertito con la legge 17 dicembre 2012 n.221 nonché dalla

LEGGE 21 dicembre 2012, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) approvata in via definitiva dalla Camera in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 1 - Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria

18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turisticoricreative e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo e' soppresso.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della L.n.172 del 8/7/2003 si considerano concessioni con finalità turistico-ricreative quelle indicate dalle lettere a) ad f) dell'articolo 01, comma 1 del D.L.n.400/1993 che si riportano di seguito:

- a) gestione di stabilimenti balneari
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione bevande, cibi precotti e generi di monopolio,
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive
- e) esercizi commerciali
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione